



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 - 63023 Fermo - Tel. 0734.2841 - Fax
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www



Prot. 10778 DEL 10 MAR 2016
Provvedimento unico n° 44/2016

Oggetto: Impresa STECA S.p.A. - Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - "Progetto di revamping dell'impianto esistente autorizzato al trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (P.F.U.) presso l'impianto sito in Contrada Campiglione, 20 - Fermo

Provvedimento Conclusivo ai sensi dell'art 7, c.6 del D.P.R 160/2010

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista l'istanza presentata (mediante procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R 160/2010) allo Sportello Unico Suap Comune di Fermo, in data 18/01/2016 (prot. 1795; 1807 e 1813) da Federico Steca quale amministratore unico dell'impresa STECA Spa (CF 00223360447), con sede legale nel Comune di Monte Urano Via Tenna n. 87/B per l'ottenimento di una variante sostanziale al progetto di Revamping dell'impianto autorizzato al trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (P.F.U.) presso l'impianto situato in Località Campiglione n. 20, - Fermo(Fm) e dal medesimo Suap inoltrata alla Provincia di Fermo con nota prot n 2464 del 21/01/2016;

Visto l'art 38, c.3 lettera a) del D.L 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, il quale dispone che "...lo sportello unico....fornisce,.....,una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 - quater, comma 3, della legge 7 Agosto 1990, 241;"

Dato atto che con nota prot. n. 2464 del 21/01/2016 lo Sportello Unico per le Attività produttive ha provveduto a richiedere alla Provincia di Fermo-Settore Ambiente e Trasporti Servizio Gestione Rifiuti, il rilascio dell'atto di propria competenza in relazione all'intervento in esame.

Considerato che le Amministrazioni medesime hanno provveduto alle istruttorie di competenza ed hanno emanato, con gli atti sotto elencati, i rispettivi pareri ed autorizzazioni (con prescrizioni) che sono stati acquisiti al procedimento quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Vista la Determina Dirigenziale del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo n. 29 del 08/03/2016 (R.G. n. 262) con la quale è stato concluso favorevolmente il subprocedimento di modifica sostanziale dell'impianto e proposto l'approvazione del

progetto di "Revamping dell'impianto esistente autorizzato al trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (P.F.U);

AUTORIZZA

1. l'approvazione del progetto di "Revamping dell'impianto esistente autorizzato al trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (P.F.U.)" situato in **Contrada Campiglione, 20 - FERMO, (foglio catastale 39, particella 181)**, per la modifica sostanziale dell'autorizzazione - di cui alla determinazione dirigenziale n. 1007/GEN del 25/2/2009 rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno e successive modifiche ed integrazioni - all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi R13, R12, R3 e R4 dell'allegato C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. il suddetto progetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Fase realizzativa

- 2.1 nella realizzazione delle modifiche da apportare all'impianto, l'impresa dovrà tenere conto delle indicazioni tecniche contenute negli elaborati progettuali allegati all'istanza ed approvati con il presente atto;
- 2.2 prima della fase realizzativa dell'impianto, l'impresa dovrà fornire un elaborato tecnico grafico riportante il dettaglio particolareggiato della posizione e del numero dei tronchetti di prelievo degli inquinanti gassosi ed il loro accesso in sicurezza in qualsivoglia momento, in accordo con le norme tecniche di settore per tutti i punti di emissione;
- 2.3 entro 6 mesi dalla realizzazione delle modifiche progettate, il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare una campagna di misure delle polveri PM10 della durata di almeno una settimana al fine di verificare il rispetto dei valori indicati nel D. Lgs. n. 155/2010 per tale parametro. Le modalità esecutive della campagna di misure dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Fermo. I risultati della campagna dovranno essere inviati all'ARPAM ed alla Provincia entro 10 giorni dall'effettuazione delle misure;

Gestione rifiuti

- 2.4 i rifiuti ammessi all'impianto, le quantità e le operazioni di recupero da esercitare sono indicati nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Operazione	Quantità max stoccabile	Quantità trattamento	Quantità annua di trattamento
			Ton.	Ton./giorno	Ton.
160103	Pneumatici fuori uso	R13	1.645⁽²⁾	96	24.000

R12

Codice CER	Descrizione	Operazione	Quantità max stoccabile	Quantità trattamento	Quantità annua di trattamento
			Ton.	Ton./giorno	Ton.
		R3			
		R4			
070299	Scarti di lavorazione dei prodotti realizzati con granuli di gomma	R13 R12 R3	15		

(1) La quantità di trattamento giornaliera è determinata dalla fase di granulazione con il macchinario **D5000T** che risulta della capacità oraria di circa 4 tonnellate all'ora per 24 ore;

(2) La somma delle quantità pari a 1.660 tonnellate sono corrispondenti a circa 6.700 metri cubi.

- 2.5 di vincolare l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), di cernita e selezione (R12) e di trattamento (R3 e R4) al rispetto delle modalità, nei limiti e con gli accorgimenti descritti negli elaborati approvati;
- 2.6 in particolare, devono essere rispettate le modalità operative descritte nell'elaborato "Doc. A - Relazione tecnica - Piano gestione", datato gennaio 2016;
- 2.7 i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree ad essi riservate, chiaramente distinte e provviste di apposita segnaletica, indicante le tipologie di rifiuto ed i quantitativi massimi stoccabili, come indicato nella Tavola n. IV "Planimetria stato di progetto - Layout impianto - Materiali in ingresso ed uscita" datata gennaio 2016;
- 2.8 le aree di stoccaggio dei rifiuti con codice CER 160103 e CER 070299 devono essere separate e ben distinte;
- 2.9 il processo di lavorazione dei pneumatici fuori uso deve essere articolato nelle seguenti fasi: tranciatura - stallonatura - triturazione - granulazione - raffinazione;
- 2.10 dal processo di recupero dei pneumatici fuori uso e degli scarti di lavorazione dei granuli di gomma si ottengono le seguenti tipologie di materia prima seconda:
- *Polverino di gomma 0-0,8mm;*
 - *Granuli in gomma 0,8-2,5mm;*
 - *Granuli in gomma 2,5-4,0mm;*
 - *Acciaio*
 - *Cippato $\leq 20mm$.*

- 2.11 le materie prime secondarie in uscita dall'impianto (R3 e R4) nelle aree dedicate devono essere separate dai rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti dall'attività di trattamento e dai rifiuti sottoposti alla messa in riserva;
- 2.12 i prodotti in uscita come materie prime secondarie devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (norme UNI, ecc.);
- 2.13 con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento UE n.333/2011, ciascuna partita di rottami metallici in uscita dovrà essere provvista di una dichiarazione di conformità;
- 2.14 il granulato in gomma di granulometria inferiore a 20 mm cessa di essere rifiuto nel momento in cui soddisfa le condizioni specificate nell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006. Detti materiali in gomma dovranno essere utilizzati tal quali in altri processi produttivi, senza bisogno di ulteriori fasi di trattamento;
- 2.15 i rifiuti derivanti dai diversi cicli di lavorazione dovranno essere stoccati in modo distinto e riconoscibile mediante idonea etichettatura;
- 2.16 i rifiuti derivanti dall'operazione di recupero R12, qualora escono dall'impianto senza subire ulteriori trattamenti, mantengono la classificazione d'ingresso e devono essere destinati ad altri impianti autorizzati ad esercitare le operazioni di recupero da R1 a R11;
- 2.17 lo stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte deve essere realizzato in modo da non modificare le loro caratteristiche compromettendone il successivo utilizzo;
- 2.18 i rifiuti collocati in messa in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti destinati a successive operazioni di recupero e di smaltimento, in tutte le fasi di gestione;
- 2.19 i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 2.20 nella fase di stoccaggio dei rifiuti tessili CER 19.12.08 dovranno essere chiaramente distinti i cassoni scarrabili contenenti i rifiuti destinati a recupero (R1) da quelli destinati a smaltimento (D1);
- 2.21 le operazioni di raccolta del rifiuto costituito da residui di tela CER 19.12.08, dovranno avvenire al riparo dagli agenti atmosferici in modo da evitare fenomeni di emissioni diffuse e la dispersione degli stessi nell'ambiente esterno;
- 2.22 i rifiuti, prodotti dall'operazioni di trattamento (R3 e R4) esercitate presso l'impianto, identificati con il codice CER 1912XX, potranno essere avviati – previa caratterizzazione degli stessi – ad impianti autorizzati a riceverli per lo smaltimento o il recupero;
- 2.23 la movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- 2.24 i 4 cassoni esterni, adibiti a deposito temporaneo, dovranno essere tenuti sempre coperti al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;

- 2.25 l'impresa autorizzata dovrà adottare tutte le speciali cautele per non arrecare nocumento alla salute del vicinato;
- 2.26 le operazioni di manutenzione di cui al punto 3.6 dell'elaborato Doc. A "Relazione tecnica - Piano di Gestione" datato gennaio 2016, effettuate dagli operatori o da ditte esterne, dovranno essere annotate su apposito registro;

Disinfestazione

- 2.27 al fine di contenere lo sviluppo e la proliferazione delle zanzare l'impresa è tenuta a provvedere al trattamento dei cumuli di pneumatici stoccati con apposito prodotto disinfestante;
- 2.28 l'impresa dovrà effettuare il programma di disinfestazione adottando il seguente piano di disinfestazione annuale:

Trattamento	Prodotto Chimico	Frequenza	Principio attivo
larvicida	Diflox	4 volte a stagione	Diflubenzuron
Adulticida	Dobol 30:120 EC	Quindicinale da aprile a ottobre Mensile da novembre a marzo	Permetrina e Acetamipride

- 2.29 ogni intervento di disinfestazione deve essere annotato nel registro presente presso l'impianto;
- 2.30 le operazioni di disinfestazione dovranno essere eseguite utilizzando i prodotti pesticidi in proporzione ai pneumatici fuori uso presenti presso l'impianto, tenendo conto delle dosi consigliate dal produttore del prodotto;
- 2.31 al fine di limitare possibili emissioni diffuse nell'aria e più in generale nell'ambiente la ditta è tenuta allo scrupoloso rispetto dei tempi e delle modalità di utilizzo riportate nella scheda tecnica e/o di sicurezza del prodotto utilizzato per la disinfestazione;
- 2.32 gli interventi dovranno essere effettuati nelle ore del tardo pomeriggio o nelle ore serali con adeguate segnalazioni apposte all'interno dell'impianto e non potranno essere eseguite quando la velocità del vento supera i 5m/sec;

Gestione acque

- 2.33 lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali recapitate, previo disoleatore, in rete fognaria consortile, deve rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per le acque superficiali;

- 2.34 a tale scopo dovrà essere mantenuto attivo il pozzetto fiscale realizzato prima dell'immissione dello scarico in fognatura consortile dove effettuare il controllo di cui sopra, nonché effettuare la manutenzione programmata atta a garantire l'efficienza dell'impianto di depurazione aziendale;
- 2.35 le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia del piazzale all'aperto, dove sono stoccati gli pneumatici fuori uso sottoposti alle operazioni di disinfestazione, dovranno essere convogliate e trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento o, in alternativa, raccolte e gestite come rifiuto liquido da conferire ad un sistema di trattamento specifico per i principi attivi impiegati;

Cessazione dell'attività

- 2.36 nel caso di cessazione dell'attività di recupero e smaltimento autorizzata, tutti i rifiuti interni o esterni al capannone, le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere rimossi e conferiti ad impianti autorizzati; i containers dei rifiuti collocati all'esterno dovranno essere anch'essi rimossi secondo normativa vigente;
- 2.37 il Piano di ripristino ambientale (Prot. di pervenuto n. 775 del 8 gennaio 2009 allegato all'autorizzazione n. 1007 del 25 febbraio 2009) deve essere considerato integrato con quanto descritto nell'elaborato "Doc. A - Relazione tecnica - Piano gestione", datato gennaio 2016, al punto 4.1, lettera f), a pagina 42, tenuto conto del prospetto riportato a pagina 43 con i quantitativi di rifiuti prodotti ad oggi stimabili, dei relativi codici CER, delle aree e modalità di stoccaggio e della destinazione finale dei rifiuti prodotti;
- 2.38 dalla data di chiusura dell'impianto, dovrà essere interrotta la fase di accettazione di altri rifiuti, mentre potranno essere esercitate le operazioni di recupero di raggruppamento e di preparazione al successivo conferimento ad altri impianti autorizzati di recupero o smaltimento dei rifiuti fino a quel momento accettati;
- 2.39 l'inizio e la fine di ciascuna fase di dismissione dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità competente ed all'ARPAM.

3 **L'approvazione** della modifica sostanziale dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2102/GEN - 97/SA del 21/4/2009, , rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno all'impresa STECA S.p.A. relativa all'**emissioni in atmosfera** derivanti dalla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi nello stabilimento in oggetto situato in Contrada Campiglione, 20 - FERMO, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.1 di **stabilire** i seguenti limiti alle qualità e quantità delle emissioni:

Emissione E1	
Provenienza	Impianto granulazione / raffinazione / insilaggio
Durata	24 h/giorno - 21 giorni/mese -12 mesi/anno
Portata	50.500 Nm ³ /h

Diametro della sezione di emissione	1100 mm	
Altezza di emissione dal suolo	12 mt.	
Impianto di abbattimento	Filtro a tessuto + ciclone	
Sostanze emesse	Polveri totali	
Limiti di emissione	Sostanza	flusso di massa
	Polveri totali	80 g/h

Emissione E2		
Provenienza	Granulazione / raffinazione / pulizia ferro	
Durata	24 h/giorno – 21 giorni/mese – 12 mesi/anno	
Portata	50.500 Nm ³ /h	
Diametro della sezione di emissione	1100 mm	
Altezza di emissione dal suolo	12 mt.	
Impianto di abbattimento	Filtro a tessuto + ciclone	
Sostanze emesse	Polveri totali	
Limiti di emissione	sostanza	flusso di massa
	Polveri totali	120 g/h

Emissione E3		
Provenienza	Polverizzazione	
Durata	24 h/giorno – 21 giorni/mese – 12 mesi/anno	
Portata	15.500 Nm ³ /h	
Diametro della sezione di emissione	750 mm	
Altezza di emissione dal suolo	12 mt.	
Impianto di abbattimento	Filtro a tessuto	
Sostanze emesse	Polveri totali	
Limiti di emissione	sostanza	flusso di massa

	Polveri totali	30 g/h
--	----------------	--------

3.2 di **formulare** le prescrizioni di seguito riportate relative alla conduzione:

3.2.1 ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, l'impresa è tenuta:

- a. a comunicare al Comune di Fermo, alla Provincia di Fermo ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
- b. a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime dell'impianto e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui alla successiva lettera c);
- c. ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime dell'impianto e in giorni non consecutivi, due campionamenti alle emissioni denominate E1, E2 ed E3 ed a comunicarne gli esiti alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo, verificando il rispetto dei limiti imposti nel precedente punto 4.1.

3.2.2 il termine massimo di messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;

3.2.3 devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria. Al riguardo l'impresa è tenuta al rispetto della parte I dell'allegato V alla parte V del D.lgs 152/06 relativo alla movimentazione, trasporto, ecc. di sostanze polverulente;

3.2.4 l'impianto deve essere costruito e condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro indicati negli elaborati tecnici allegati all'istanza del 18/1/2016. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;

3.2.5 al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti nel precedente punto 3.1., l'impresa è tenuta ad effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, controlli annuali alle emissioni denominate E1, E2 ed E3 ed a comunicarne i risultati alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo;

3.2.6 i metodi di campionamento ed analisi per i controlli previsti dalla lettera c) del precedente punto 3.2.1. e dal punto 3.2.5. sono i seguenti:

- a. la velocità e la portata devono essere misurate applicando il metodo UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN ISO 16911-2:2013;
- b. per le polveri si applica il metodo UNI EN 13284-1:2003.

3.2.7 prima della messa in esercizio dell'impianto le emissioni denominate E1, E2 ed E3 ed il rispettivo tronchetto per il prelievo degli inquinanti devono essere rese conformi alle norme tecniche di settore;

3.2.8 prima della messa in esercizio dell'impianto, l'impresa è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire in sicurezza gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo ai fini del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti;

3.2.9 il numero dei campionamenti nei 10 giorni successivi la messa a regime dell'impianto per il controllo degli inquinanti di cui al punto 3.1., devono essere pari a n. 2(*due*), in giorni non consecutivi;

3.2.10 eventuali variazioni dei parametri fissati al precedente punto 3.1., che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate. In particolare, ogni variazione, sia qualitativa che quantitativa, delle emissioni nonché del processo di produzione rispetto a quanto previsto in progetto, dovrà essere valutata con le modalità stabilite dal comma 8, dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/06;

3.2.11 per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.lgs. n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Il referto analitico deve inoltre riportare le informazioni previste dalla norma UNI EN 15259:2008 e dal punto 13 (*Rapporto di prova*), nonché quelle indicate nella specifica sezione della norma tecnica impiegata per prelevare e quantificare l'inquinante considerato e i valori degli inquinanti misurati e quelli riportati al valore di ossigeno di riferimento;

3.2.12 ai sensi del punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti nel precedente punto 3.2.1., lettera c), e 3.2.6, devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento per almeno 4 anni;

3.2.13 in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione imprevista dei sistemi di abbattimento, deve essere data comunicazione entro otto ore alla Provincia; al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAM e interrotta l'attività dello degli impiantifino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

3.2.14 ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all'appendice 2 al suddetto allegato e deve essere tenuto presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;

3.2.15 l'impresa è tenuta a comunicare alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica (anche poco significativa) dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006;

3.2.16 devono essere adottate tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse, in linea con le migliori tecnologie disponibili;

3.3 di ricordare che:

- il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.lgs 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dall'art 279 del medesimo decreto;
- ogni modifica come definita alla lettera m), dell'art. 268 al D.lgs 152/06 e s.m.i. deve essere preventivamente comunicata a questa amministrazione;
- ogni modifica sostanziale come definita alla lettera m)-bis dell'art. 268 al D.lgs 152/06 e s.m.i. deve essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione;
- il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- ai sensi del comma 9, dell'art. 269 al D.lgs 152/06, le autorità competenti per il controllo sono autorizzate ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritengono necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

4 l'approvazione, fatte salve le prescrizioni di cui ai punti precedenti, degli elaborati di seguito elencati:

- *Elaborato Doc. A "Relazione tecnica - Piano di Gestione" – datato gennaio 2016 - (allegato all'istanza presentata 18/01/2016);*
- *Elaborato Doc. B "Schede tecniche trattamento – stoccaggio" – datato gennaio 2016 - (allegato all'istanza presentata 18/01/2016);*
- *Elaborato Doc. E "Relazione tecnica emissioni" – datato gennaio 2016 - (allegato all'istanza presentata 18/01/2016);*
- *Tavola n. I "Planimetria stato attuale – Materiali in ingresso ed in uscita" – datata gennaio 2016 - (allegata all'istanza presentata 18/01/2016);*
- *Tavola n. II "Planimetria stato attuale – Impianto aspirazione e trattamento aria" – datata gennaio 2016 - (allegata all'istanza presentata 18/01/2016);*
- *Tavola n. III "Planimetria stato attuale – Schema reti civili ed acque meteoriche" – datata gennaio 2016 - (allegata all'istanza presentata 18/01/2016);*
- *Tavola n. IV "Planimetria stato di progetto – Layout impianto - Materiali in ingresso ed in uscita" – datata gennaio 2016 - (allegata all'istanza presentata 18/01/2016);*
- *Tavola n. V "Planimetria stato di progetto – Layout impianto - Impianto aspirazione e trattamento aria" – datata gennaio 2016 - (allegata all'istanza presentata 18/01/2016).*

5 di avvertire che:

- **l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è, altresì, condizionata alla presentazione alla Provincia di Fermo da parte del soggetto autorizzato, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dell'aggiornamento della garanzia finanziaria per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed**

il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento e/o recupero svolta;

- tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie, pari all'importo di €. 84.076,00 (ottantaquattromila settantasei) [l'importo così determinato è già stato ridotto del 50% in base all'art. 10 del DGR n. 515 del 16/4/2012 – vedasi allegato 1];
- la suddetta garanzia deve essere presentata alla Provincia di Fermo in triplice copia e deve richiamare, in forma esplicita, gli estremi del presente provvedimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, nonché il rispetto delle caratteristiche generali, modalità e condizioni contenute nell'allegato A) della medesima deliberazione regionale.

6 di **rammentare** che:

- L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, **ha validità pari ad anni 10 (dieci)**, a partire dalla data del presente provvedimento, fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- L'autorizzazione potrà essere **rinnovata** su richiesta dell'interessato previa presentazione al SUAP, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, della domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **almeno 180 giorni prima della scadenza**, corredata della prescritta documentazione.

7 di **precisare** che, dalla data di rilascio del presente provvedimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2010, n. 160, si intendono modificate e sostituite le autorizzazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 1007/GEN del 25/2/2009 rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla determinazione dirigenziale n. 2102/GEN – 97/SA del 21/4/2009 rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno, richiamate in premessa;

8 di **informare** che:

- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
- La violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per

inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;

- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
 - Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;
 - Contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
- 9 La trasmissione del presente atto con modalità telematica (PEC) all'impresa in oggetto (con marca da bollo), ai Servizi competenti comunali a questo Settore Ambiente e Trasporti, all'ARPAM, all'ASUR ed alla Polizia Provinciale con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Della Casa

